

LA GIURISDIZIONE CIVILE

La giurisdizione consiste nell'accertare, tramite giudizi, il contenuto delle norme giuridiche di fronte ai casi concreti, mediante la risoluzione delle controversie e la repressione dei reati.

I tipi di giurisdizione: 1) civile: riguarda la risoluzione di controversie fra privati, oppure fra privati e lo Stato o altri enti pubblici quando questi agiscono senza far uso del potere di supremazia; 2) penale: riguarda la repressione dei reati; 3) amministrativa: riguarda la risoluzione di controversie tra privati e Pubblica amministrazione; 4) contenziosa: mira a far cessare una controversia; 5) volontaria: mira a regolare delle situazioni giuridiche, la cui incertezza potrebbe dar luogo a futuri conflitti d'interessi.

Il processo è la sequenza di atti giuridici collegati, attraverso la quale si esercita l'azione, che provoca l'esercizio della giurisdizione.

I tipi di processo: 1) civile: regolato dal diritto processuale civile; 2) penale: regolato dal diritto processuale penale; 3) amministrativo: regolato dal diritto processuale amministrativo.

Il processo civile è il processo che attua la giurisdizione civile.

I tipi di processo civile: processo ordinario di cognizione; processo di esecuzione; processo di ingiunzione e per convalida di sfratto; processo cautelare;

il processo di cognizione: mira ad accertare la sussistenza di un diritto soggettivo che una parte pretende di avere nei confronti di un'altra;

- 1) gradi: primo grado o prima istanza; secondo grado o seconda istanza o appello; giudizio in Cassazione o terza istanza;
- 2) parti: in prima istanza: attore, convenuto; in seconda istanza: appellante, appellato; in terza istanza: ricorrente, resistente;

il processo di cognizione: fasi: 1) introduzione: proposizione dell'atto di citazione; comparso di risposta ed eventuali eccezioni; 2) istruzione: esame dei fatti e delle prove da parte del giudice; 3) decisione: applicazione della legge al caso concreto da parte del giudice, attraverso l'emaneazione della sentenza;

il processo di esecuzione: mira a procurare, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento di un diritto che è già certo, ma viene violato (azione esecutiva);

- 1) parti: esecutante, esecutivo; 2) presupposti del processo: titolo esecutivo: giudiziale, stragiudiziale; precetto; 3) forme: espropriazione forzata: riguarda l'esecuzione di crediti di denaro; fasi: pignoramento, vendita o assegnazione, attribuzione del ricavato; esecuzione forzata in forma specifica: dell'obbligo di dare, dell'obbligo di fare, dell'obbligo di non fare;

il processo di ingiunzione: processo sommario, mediante il quale il creditore può giungere a ottenere un provvedimento definitivo per esercitare l'azione esecutiva;

il processo per convalida di sfratto: processo con cui il locatore ottiene dal conduttore il rilascio dell'immobile locato, per finita locazione o per morosità;

il processo cautelare: mira ad assicurare il buon fine di un altro processo (azione cautelare); tipi: sequestro giudiziario, sequestro conservativo, denuncia di nuova opera e di danno temuto, procedimenti possessori;

le prove sono i mezzi attraverso i quali si dimostrano i fatti giuridici nell'ambito di un processo.

L'onere della prova: principio secondo il quale, normalmente, chi agisce in giudizio per la tutela di un proprio interesse deve provare i fatti giuridici che ne costituiscono il fondamento; spetta: di regola all'attore; talvolta al convenuto: per disposizione di legge (inversione legale dell'onere della prova);

i tipi: **1)** prova documentale: documenti scritti: atto pubblico, scrittura privata; riproduzioni meccaniche; **2)** prova testimoniale: dichiarazioni rese da un terzo (teste), sotto vincolo di giuramento, intorno a fatti a lui noti relativi alla controversia; **3)** presunzioni: conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato; tipi: assolute (iuris et de iure), relative (iuris tantum); legali/semplifici; **4)** confessione: dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; tipi: giudiziale, stragiudiziale; **5)** giuramento: dichiarazione solenne resa in giudizio da una delle parti, su richiesta dell'altra parte o del giudice, intorno alla verità di un fatto controverso; tipi: decisorio, suppletorio; consulenza tecnica; ispezioni;

i giudici della giurisdizione civile hanno il compito di risolvere le controversie relative all'applicazione di una norma che regola i rapporti di diritto privato.

Il giudice di pace: giudice onorario; 1) ha competenza civile e, dal 1° gennaio 2002, competenza penale; 2) è giudice di primo grado; 3) risolve le controversie relative a beni mobili di valore non superiore a euro 2582,28 e altre controversie di valore non elevato; 4) è competente per le cause fra condòmini; 5) è competente per contrasti sui confini e sulle immissioni (art.844 c.c.)

Il giudice unico di primo grado: istituito con d.lgs. 19 febbraio 1998, n.51; comprende l'ufficio del tribunale ordinario, che si presenta sia in composizione collegiale, sia come organo monocratico; 1) ha giurisdizione in primo grado e in appello contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in materia civile; 2) ha giurisdizione in primo grado in materia penale; 3) esercita le funzioni di giudice tutelare; 4) esercita le altre funzioni ad esso deferite dalla legge;

i giudici onorari: svolgono il lavoro giudiziario loro assegnato nell'ufficio del tribunale ordinario. Non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari;

la corte d'appello: è un organo collegiale e giudica in seconda istanza sulle controversie decise in primo grado dal tribunale;

la corte di cassazione: è il massimo organo giudiziario con competenza civile e penale; giudica, sulle controversie già decise in appello, sui vizi di legittimità del procedimento;

le circoscrizioni territoriali:

- giudice di pace: mandamento;
- tribunale: circondario;
- Corte d'appello: distretto;
- Corte di cassazione: territorio nazionale.